

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 02/12/2025

FATTO

Parte ricorrente deduce:

- di aver stipulato, rispettivamente, in data del 12 gennaio 2018 e in data del 21 gennaio 2022, due contratti di finanziamento contro delegazione di pagamento, entrambi, poi, estinti anticipatamente.
- Di aver, conseguentemente, diritto al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies, TUB per un importo complessivo pari ad € 1.921,44, a titolo di rimborso *pro quota* degli oneri netti, oltre interessi legali e refusione per le

spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00 e del contributo di € 20,00 per le spese della procedura.

Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce che:

- l'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950, prevedendo che si debba indicare al consumatore quali costi non saranno rimborsabili in caso di estinzione anticipata, ha ingenerato in capo agli enti finanziatori il "*legittimo affidamento*" circa la possibilità di distinguere tra costi "*up-front*" (non rimborsabili) e costi "*recurring*" (rimborsabili).
- La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 9 febbraio 2023 (c.d. "Unicredit Bank Austria"), ha avuto modo di precisare che nei contratti di credito immobiliare è il "PIES" ad assolvere all'obbligo di trasparenza e, pertanto, il "SECCI" utilizzato nell'ambito dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto, essendo strumento del tutto analogo al PIES, è parimenti capace di assicurare la piena trasparenza.
- Conseguentemente, i principi della sentenza "Unicredit Bank Austria" trovano piena applicazione anche avuto riguardo alle estinzioni anticipate di prodotti del mercato di cessione del quinto.
- Ad ogni modo, va rilevato che il conteggio estintivo in forza del quale il ricorrente ha effettuato il pagamento del dovuto è stato redatto sulla base delle clausole contrattuali, debitamente approvate dal cliente.
- Il legislatore è intervenuto al fine di disciplinare con rigore la titolarità delle obbligazioni restitutorie, stabilendo che i diritti del consumatore, con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021 n. 71 (25 luglio 2021), continuano ad essere regolati dal "*vecchio*" art. 125 *sexies* TUB «[...] *fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa*», sicché le domande sono state rivolte ad un soggetto non legittimato dal lato passivo.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-*sexies* del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

Il contratto di delegazione concluso per primo è stato estinto nel marzo del 2022, in corrispondenza della rata n. 48/120, sulla base di conforme conteggio estintivo.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell'estinzione, si ha presente che la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*.

Tenuto conto della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di finanziamento c/CQS sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza *Lexitor*.

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi:

- per i costi *recurring*, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Si riporta dunque di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,30%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,65%					
spese di istruttoria				750,00 €	Up front	289,90 €		289,90 €
spese di intermediazione				302,40 €	Recurring	181,44 €		181,44 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								471,34 €

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente in quanto quest'ultimo ha applicato il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di costo soggette a rimborso.

L'altro contratto di delegazione è stato, invece, estinto a dicembre 2023, in corrispondenza della rata n. 22/108, sulla base di conforme conteggio estintivo, ma sottoscritto il 21 gennaio 2022, cioè in data successiva all'entrata in vigore del secondo comma dell'art. 11-octies, D.L. 25 maggio 2021, n. 73

(convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106) che prevede che *“L'articolo 125-sexies ... come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

Il novellato art. 125-sexies del TUB così recita:

“1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito [...].”

Le clausole del contratto in esame prevedono, invece, che il criterio da adottare per determinare il rimborso dei costi di istruttoria e dei costi di intermediazione sia quello della curva degli interessi di cui al piano di ammortamento.

Invero, il sopra richiamato art. 125-sexies non lascia spazio ad una autonoma negoziazione delle modalità di calcolo del rimborso, sicché i Collegi Territoriali dell'ABF si sono più volte interrogati se le clausole contrattuali che contemplano un diverso criterio di rimborso (qual è, per l'appunto, quello della curva degli interessi) sono da considerarsi nulle per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418, Codice civile. E se sì, se può farsi ricorso alla clausola suppletiva di cui al comma 2 del più volte citato art. 125-sexies, a mente della quale *“Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”*.

A tale riguardo, questo Collegio, peraltro sposando una tesi consolidatasi in senso all'ABF, si è già espresso in senso affermativo rispetto ad entrambi gli interrogativi.

In particolare, con la decisione n. 5557/2025, laddove, è stato precisato che: *“[...] i Collegi ABF, sebbene limitatamente alla precedente formulazione, si sono in più occasioni espressi in favore della natura imperativa dell'art. 125-sexies (cfr., ex multis, Collegio di Milano, decisione n. 761/2024 e Collegio di coordinamento, decisione n. 10035/2016), con la conseguenza che le clausole contrattuali che ne derogano il disposto sono considerate affette da nullità virtuale. [...]”* e che *“[...] la disciplina di cui al TUB già contempla casi di integrazione cogente di norme suppletive a fronte di nullità di clausole (ad esempio, l'art. 117, a fronte della nullità di clausole afferenti ad interessi e ogni altro prezzo e condizioni praticati, prevede l'applicazione del criterio di cui al comma 7, del medesimo articolo). Da ciò*

consegue che, accertata la nullità virtuale della clausola contrattuale che ha previsto quale criterio di rimborso quello della curva degli interessi, si possa applicare il criterio del costo ammortizzato”.

Conseguentemente, si riporta, anche per il contratto ora in esame, una tabella elaborata tenendo conto degli orientamenti sopra meglio esplicitati.

Interessi corrispettivi						
Descrizione	Importo	Interessi non maturati	Criterio di calcolo selezionato	Restituzioni secondo criterio selezionato	% di rimborso	Importo da rimborsare
Interessi corrispettivi	4.473,55 €	2.917,81 €	- €	2.917,81 €	0,0%	0,00 €

Oneri accessori						
Descrizione	Importo	Rimborso già riconosciuto (a)	Criteri di calcolo selezionati	Importo da rimborsare (b)	% rimborso	Importo dovuto (b-a)
Costi di istruttoria	520,00 €		Costo ammortizzato	352,45 €	67,78%	352,45 €
Costi di intermedio del credito	1.100,00 €		Costo ammortizzato	745,57 €	67,78%	745,57 €
Imposta sostitutiva	51,18 €		Non rimborsabile			

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente in quanto quest'ultimo ha applicato il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di costo soggette a rimborso.

Da rigettarsi, invece, la domanda di refusione delle spese legali.

Orbene, in tema di ristorabilità delle spese legali, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4580/2025, ha precisato quanto segue:

- le spese di assistenza professionale sostenute dal cliente rappresentano un danno emergente, risarcibile in base alle regole di diritto comune;
- la relativa domanda di refusione è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso;
- essendo il ricorso all’assistenza tecnica una facoltà del cliente, quest’ultimo dovrà dimostrare che la presenza del professionista è stata resa necessaria dal *“comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall’intermediario nella gestione della controversia”*, potendo assumere *“rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia”*;
- per provare il danno, il ricorrente può produrre *“ogni evidenza documentale da cui si possa evincere l’effettività, la funzionalità e la rilevanza di tale presenza nella gestione del procedimento”*;
- non è richiesto il deposito della parcella, della notula, oppure della fattura emessa dal professionista;

- la quantificazione del danno è rimessa prudente valutazione del Collegio giudicante, potendosi, però, ritenere generalmente adeguato un risarcimento pari ad € 300,00, ferma restando la possibilità di aumentare o diminuire tale somma dandone specifica motivazione.

La ricorrente, nel caso concreto, si è limitata a formulare la richiesta di refusione della somma di € 200,00 a titolo di spese di assistenza difensiva, senza allegare elementi da cui poter desumere il comportamento gravemente scorretto e/o dilatorio dell'Intermediario da cui sarebbe necessitato l'intervento del professionista, sicché la domanda non può trovare accoglimento.

Restano, poi, fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali e, conseguentemente, vanno, nel caso concreto, riconosciuti essendo stati oggetto di specifica domanda

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.569,00 (millecinquecentosessantanove/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE